

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1164

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PORTATADINO, CASATI, CARAVITA, GAROCCHIO, BIANCO
ILARIO, CASINI, GARAVAGLIA MARIA PIA, MARZOTTO
CAOTORTA, PICCOLI MARIA SANTA, PORCELLANA,
SANESE, VIETTI, ZANIBONI**

Presentata il 14 dicembre 1979

Modifiche della disciplina e integrazione delle competenze degli organi collegiali della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'introduzione della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dei relativi decreti delegati (31 maggio 1974) ha costituito un fatto nuovo per la scuola italiana. Infatti da una parte con questi provvedimenti legislativi si è risposto ad una attesa diffusa non solo nella scuola, ma anche nella società; quella cioè di poter rendere protagonisti delle decisioni non più solo l'apparato amministrativo, ma anche gli utenti (genitori, studenti, società), insieme agli insegnanti, ciascuno secondo la funzione propria.

Dall'altra, con gli stessi dettati legislativi si è inserito un elemento inusitato nel compito di istruzione-formazione che appartiene alla scuola: quello appunto della

democraticità del metodo decisionale per quanto riguarda non tutti, ma almeno alcuni aspetti della vita scolastica. Intendiamo approfondire il discorso particolarmente sulle problematiche sollevate dall'ultimo aspetto considerato.

La scuola rappresenta comunque una occasione notevole nel processo di formazione dell'individuo e della comunità sociale; in forme diverse secondo le età, viene dato un contributo, talvolta determinante, a quel « pieno sviluppo della persona umana » di cui parla la Costituzione all'articolo 3.

Non saranno mai parole spese inutilmente quelle che sottolineano la centralità della responsabilità educativa nei confron-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ti delle nuove generazioni: essa compete anche alla scuola non in quanto istituzione separata dalla società, che si arroga autonomamente tale compito, ma in quanto dalla società stessa riceve un mandato, prima di tutto dalle comunità « naturali » quali la famiglia e la comunità sociale di origine.

Il « Rapporto sulle strategie dell'educazione » curato da Edgar Faure individua nella « educazione dell'uomo » l'obiettivo della società del nostro tempo, in esso si afferma infatti: « Le società hanno dapprima consolidato o trasformato le loro strutture fondando con ciò il diritto dell'uomo ad essere. Poi hanno costruito il benessere materiale, condizione di diritto dell'uomo ad avere di più.

Questi sono stati, nel corso della storia, i fondamentali obiettivi della società. Al giorno d'oggi come potrebbero non riconoscere che il nuovo obiettivo è l'iniziazione all'essere integrale, cioè l'educazione dell'uomo? ».

Forse nel nostro paese nelle diverse proposte politiche di riforma scolastica viene sottovalutato (quando non ignorato del tutto) tale obiettivo, che in autorevoli documenti internazionali è definito come centrale.

Proprio alla luce di una preoccupazione educativa intendiamo fare un bilancio generale sull'istituzione degli organi collegiali della scuola: questo fenomeno è da giudicare positivamente in quanto ha favorito nelle diverse componenti l'assunzione di un atteggiamento responsabile nei confronti di un compito comune, e quindi il superamento — certo graduale — di una delega in bianco tradizionalmente attribuita ad una struttura verticale e separata, quale appunto la scuola.

Il processo di democratizzazione della scuola può dunque acquistare un significato particolare: favorire cioè il passaggio dalla scuola « di Stato » alla scuola « pubblica », alla quale la società — con forme partecipative adeguate — rinnova ogni volta quel mandato educativo, che non può mai e in nessun caso essere consegnato come delega passiva, una volta per tutte.

Con queste affermazioni si vuole evidenziare l'obiettivo finale di un processo che solo in piccola parte sino ad oggi si è attuato, e che trova non poche resistenze non solo nell'apparato burocratico, ma anche a livello soggettivo, in conseguenza di atteggiamenti di chiusura corporativa, di delega, o di assenza della volontà politica di far funzionare i nuovi organi collegiali.

Causa non ultima della lentezza di sviluppo di tale processo è da individuare anche in una serie di carenze, di implicite fonti di equivoco, presenti nella legge istitutiva degli organi collegiali della scuola.

Queste ultime osservazioni evidenziano l'urgenza di un intervento riformatore, che corregga e integri adeguatamente il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; ma non giustificano certamente il rinvio *sine die* del turno elettorale per la componente studentesca, secondo quanto è stato richiesto da alcune forze politiche.

Non si intende mettere qui in discussione la legittima insoddisfazione degli eletti, il cui impegno è vanificato da una struttura che resta verticistica e centralizzata; si vuole piuttosto sottolineare il pericolo di una strumentalizzazione delle attese riformatrici.

Non è certo sospendendo l'esercizio del fondamentale diritto-dovere del voto che si collabora a restituire credibilità al sistema democratico e alle forme — pur sempre perfettibili — che esso organizza nei diversi ambiti della vita civile. Questa linea non sembra perseguire la maturazione del metodo rappresentativo della democrazia, quanto piuttosto delle forme in apparenza spontaneistiche e in realtà pilotate della democrazia diretta.

Nei mesi precedenti l'approvazione da parte della Camera dei deputati il 21 novembre di una mozione favorevole al rinvio *sine die* delle elezioni per la componente studentesca, il paese ha assistito al rilancio del fenomeno assembleare, il quale, da una parte esprimeva, in modo talvolta confuso, il rifiuto delle pastoie burocratiche e di metodi rappresentativi senz'altro inadeguati, dall'altra però costitui-

va in molti casi, solo l'affermazione di un massimalismo corporativo, questa volta a favore della componente studentesca. In quale altro modo infatti è possibile definire sinteticamente alcune richieste che intendono organizzare gli studenti in nuove forme rappresentative, quali il « consiglio dei delegati », con l'obiettivo di svuotare di valore gli altri organi di democrazia, di collocare preventivamente in minoranza numerica le altre componenti della scuola, e di assumere quasi i « pieni poteri » nel campo della didattica ?

Non a caso i partiti che di fronte all'opinione pubblica si sono fatti paladini di questo tipo di mobilitazione politica, hanno sostenuto poi in sede di dibattito parlamentare discorsi diversi e proposte più realistiche. Lasciando da parte un discorso chiarificatore sulle responsabilità politiche di chi conduce queste manovre, pare a noi comunque positivo il fatto di riconoscere che dalla confusione dei ruoli delle diverse componenti scolastiche non può che derivare una conflittualità permanente.

Il bisogno di partecipazione nella scuola non può essere soddisfatto trasferendo in essa fenomeni già positivamente sperimentati nel mondo della produzione quali appunto il consiglio dei delegati, essi infatti si muovono su un tipo di logica contrattualistica, che non si vede come possa essere meccanicamente riproposta in ambito scolastico ed educativo.

A noi pare che sia molto più adeguato alle necessità intrinseche di un autentico processo educativo la ricerca costante di una corresponsabilità tra le diverse componenti piuttosto che la ricerca di spazi di potere a favore dell'una o dell'altra parte.

La prospettiva di riforma a lunga scadenza non può che realizzarsi come intervento radicalmente innovatore nei confronti dell'apparato amministrativo dello Stato a favore dell'autonomia e del decentramento, completando, in questo modo, il processo che la legge 30 luglio 1973, n. 477, e i relativi decreti delegati hanno introdotto, pur attraverso numerose contraddizioni.

A breve scadenza riteniamo urgente una riforma parziale di alcuni aspetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, che risultano più carenti, oltre ad una integrazione per colmare le lacune più evidenti.

Nel favorire questo processo di decentramento e di autonomia assecondando la richiesta diffusa per una sempre maggiore capacità decisionale riconosciuti agli utenti, si pone inevitabilmente una serie di problemi circa lo statuto giuridico della scuola statale.

Intendiamo riferirci in particolare al valore legale del titolo di studio e al pluralismo istituzionale: tendere all'autonomia implica anche che lo Stato, in prospettiva diventa sempre meno abilitato a definire ordinamenti e programmi, e quindi a garantire il valore legale del titolo di studio. D'altra parte non si vede come un processo di responsabilizzazione sempre maggiore della società nei confronti della scuola pubblica non implichi contemporaneamente la valorizzazione delle istituzioni libere che sono frutto della iniziativa responsabile della stessa società.

Nel passare ad illustrare l'articolato che proponiamo, bisogna precisare che si occupa di due ordini di organi collegiali: il primo riguarda il consiglio di circolo e di istituto e quello di classe, il secondo il consiglio di distretto e consiglio scolastico provinciale.

Per il primo ordine si tratta della scadenza elettorale di tali organi, delle nuove attribuzioni ai consigli di circolo o di istituto, e dell'inserimento delle attività elettive nella scuola secondaria superiore.

L'articolo 1 riguarda la semplificazione della modalità di elezione annuale del consiglio di classe e l'istituzione dell'assemblea di classe o di interclasse, composta da tutti gli aventi diritto al voto.

La semplificazione è basata su due principi: lo scrutinio segreto, che deve essere garantito trattandosi dell'elezione di persone, e una maggiore conoscenza reciproca fra la componente « genitori » al proprio interno e con le altre componenti. Circa l'assemblea di classe, prevista almeno tre volte all'anno, oltre alle prime

due di cui si fa menzione nel primo comma dell'articolo 1, essa viene proposta tenendo conto del fatto che in moltissime situazioni il consiglio di classe « aperto » è una consuetudine assai diffusa, in quanto l'unità classe non racchiude un numero eccessivo di persone tale da determinare aspetti negativi di carattere assemblearistico. Anzi una più ampia corresponsabilità nella vita della classe è richiesta, in quanto una delega troppo rigida non garantisce adeguatamente gli obiettivi formativi e crea una grave divaricazione fra le componenti ed i diversi ruoli.

Una soluzione di questo genere infatti non negherebbe l'importanza della delega, ma la renderebbe funzionale ad una effettiva corresponsabilità.

L'articolo 2 prevede una diversa scadenza per le elezioni dei Consigli di circolo e di istituto. Essere chiamati troppe volte a votare può determinare, da un certo momento in avanti, un appesantimento nella volontà e nella responsabilità di esercitare un compito civile e fondamentale di partecipazione, ma soprattutto appesantisce la stessa funzionalità degli organi. Per il consiglio di circolo delle scuole elementari la durata dei tre anni non è da mettere in discussione, in quanto il ciclo è di 5 anni, ed i tre anni consentono abbastanza adeguatamente sia un ricambio sia una continuità.

Il problema si pone per la scuola media superiore e per la scuola media inferiore quando gli insegnanti e i genitori sono chiamati a votare ogni tre anni, pur essendoci ancora una forte mobilità.

Questi problemi, assieme all'obbligo del rinnovo annuale per la componente studentesca, hanno creato un forte appesantimento del processo elettorale. Per questa ragione si propone che il Consiglio d'istituto della scuola media superiore e inferiore duri in carica due anni per tutte le componenti. Coloro che nel corso del triennio o del biennio perdono i requisiti per le elezioni vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

In caso di esaurimento delle liste non si procederà alle elezioni suppletive, an-

che per avere delle stagioni elettorali ben scandenzate, che rendano possibile un'amalgama all'interno degli organi collegiali stessi. L'obiettivo è dare maggiore compattezza e omogeneità al lavoro del consiglio d'istituto e rendere possibile quindi una maggiore funzionalità del consiglio stesso.

L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, prevedeva che i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe potessero esprimere un comitato studentesco d'istituto. Questo articolo è rimasto in disuso, invece qui si vuole recepire l'aspetto positivo di una serie di domande poste alla gestione sociale della attuale situazione, dando a questo momento istituzionale una maggiore importanza.

I compiti del comitato degli studenti nella scuola media superiore sono: l'esprimere l'ufficio di presidenza della assemblea degli studenti, la preparazione di adeguata documentazione a momenti di verifica assembleare, la proposta di regolamento dell'assemblea degli studenti, la rielaborazione ed il coordinamento del lavoro che viene prodotto nei consigli e nelle assemblee di classe. Il comitato non è visto come elemento di conflittualità nei confronti del consiglio d'istituto, ma come reale momento di coordinamento e anche di elaborazione di alcune ipotesi sulle quali le diverse assemblee di classe o il consiglio d'istituto o le diverse componenti, all'interno della vita scolastica, possano e debbano misurarsi.

L'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, prevede anche un comitato di genitori. Nella nostra proposta esso viene specificato nella composizione e nella funzione identicamente a quanto già da noi previsto per il comitato degli studenti.

Quindi possono essere elementi di maggiore mobilità all'interno della vita scolastica per la stessa gestione ordinaria, in quanto di più facile convocabilità che non altri organismi e ugualmente molto rappresentativi.

L'articolo 5 (circa la disciplina e le attività), vuole promuovere l'anticipazione

di una novità già prevista dall'articolo 6 del disegno di legge sul « nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore », approvato dalla sola Camera dei deputati nella VII legislatura. Questa introduzione anticipata può essere uno di quegli interventi gradualmente che fanno proprie le istanze di maggiore partecipazione degli studenti nel merito della didattica.

Gli obiettivi sono due: il primo, un invito al recupero di una motivazione da parte degli studi che sia originata da un lavoro culturale impostato su domande, interessi, curiosità, che nascendo dalla vita diventano ipotesi di lettura della realtà e dei dati elaborati dalle diverse scienze; il secondo obiettivo è analogo a quanto avviene nella scuola media inferiore ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, cioè il valorizzare l'iniziativa degli studenti per formulare ipotesi culturali qualificate sviluppate sia da gruppi della stessa classe, sia di classi diverse.

Per raggiungere tali obiettivi su proposta del Consiglio d'istituto, delle assemblee di classe, e dei comitati studenteschi le discipline ed attività elettive si organizzeranno con rigore e serietà attraverso l'identificazione di un piano di lavoro, lo sviluppo delle ipotesi o delle mete fondamentali e la documentazione dei risultati raggiunti.

Poiché fanno parte del curriculum scolastico queste attività non possono essere concepite come ambito esclusivamente studentesco, ma ad esse partecipano docenti ed esperti. Si vedano a riguardo i commi 2, 3, 4 dell'articolo, che prevedono la partecipazione dei docenti, e la valutazione del piano di lavoro da parte del Collegio dei docenti, la possibilità di utilizzare esperti esterni, e la valutazione anche da parte del consiglio di classe.

Estendere i compiti del Consiglio d'istituto alla « formulazione al Collegio dei docenti di proposte relative a sperimentazioni nel campo didattico-metodologico, come previsto anche dal decreto delegato n. 416, e ad iniziative di programmazione didattica, riguardanti le attività elettive ed extra-curricolari » ci pare essere, insieme con l'introduzione di discipline ed attività

elettive nella scuola media superiore, elemento fondamentale per assumere in termini corretti la domanda di maggiore partecipazione alla vita scolastica.

La confusione dei ruoli è sempre deleteria, ma è corretto che ciascuno nel proprio campo e per il proprio compito, ponga quelle questioni di natura culturale, metodologica e didattica su cui può essere importante una maggiore corresponsabilità intorno ai docenti. Questo anche per una maggiore valorizzazione del ruolo del docente; infatti se la sua proposta è condivisa più largamente dagli studenti e dai genitori, ha anche una autorevolezza maggiore.

Si deve avere sempre comunque coscienza che si propone un momento consultivo del Collegio docenti e che la responsabilità professionale non può essere data ad altri, se non a chi spetta per competenza e per ruolo, cioè all'insegnante.

Una possibilità che non è presente nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è quella di una riunione generale di tutte le componenti dell'istituto.

Almeno una volta all'anno il Presidente del Consiglio di circolo o di istituto, convoca una riunione generale delle diverse componenti scolastiche (genitori, studenti delle scuole superiori, personale insegnante e non insegnante) su un ordine del giorno fissato dal consiglio di istituto. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di circolo o istituto e si svolge fuori dall'orario scolastico. Un momento di questo genere, convocato una o più volte all'anno, può essere occasione di raccolta e di proposta comune, anche verso l'opinione pubblica, e momento interessante per le stesse funzioni del consiglio scolastico distrettuale. La riunione generale di circolo o d'istituto è proposta come momento di confronto globale sulla vita della scuola.

Gli articoli dal 7 al 14 riguardano i consigli scolastici distrettuali e provinciali. Sono proposte concrete formulate perché questi organismi possano funzionare.

Non si risponde ancora con questo testo al problema di un eventuale allargamento dei poteri, ma al problema più urgente di rendere possibile un effettivo funzionamento; questo significa che gli organismi competenti debbono fornire il personale, la sede e le strutture per il funzionamento degli organi collegiali.

Inoltre si propone che i consiglieri rappresentanti degli enti locali, dei sindacati e di altri organismi di interesse pubblico siano designati entro e non oltre la data delle elezioni. Questo per evitare che la designazione sia utilizzata per modificare gli equilibri usciti dalla consultazione elettorale. Si prevede, anche per questo motivo, una riduzione del numero dei membri designati, mentre, per favorire un collegamento con gli enti locali, si propone che gli assessori comunali all'istruzione facciano parte di diritto del consiglio distrettuale in cui si trova il comune. Gli enti locali e gli organismi competenti de-

vono motivare il non accoglimento delle proposte avanzate dai consigli scolastici provinciali e consigli scolastici distrettuali.

Le sedute del consiglio scolastico provinciale, analogamente a quelle del consiglio scolastico distrettuale, sono pubbliche. Anche per questi organi non si procede ad elezioni suppletive. Si richiede una maggiore tempestività, professionalità per l'espletamento delle operazioni elettorali con una adeguata composizione delle commissioni elettorali distrettuali e provinciali.

Il presidente del consiglio scolastico provinciale diviene presidente della giunta esecutiva, sostituendo in questa funzione il Provveditore agli studi.

Infine viene istituito un organo tecnico consultivo operante a livello provinciale a favore del consiglio scolastico provinciale e in funzione delle competenze programatorie dei singoli distretti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:

« Entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico il direttore didattico o il preside convoca con un preavviso di dieci giorni, la prima assemblea di classe ed entro i successivi trenta giorni almeno un'altra assemblea, al termine della quale vengono espletate le operazioni di voto a scrutinio segreto per l'elezione dei rappresentanti di cui al secondo comma del presente articolo. Il seggio elettorale, nominato dall'assemblea, è composto da un presidente e da due scrutatori.

I consigli di classe e di interclasse, costituiti secondo le modalità del precedente comma, debbono indire almeno tre riunioni annue dell'assemblea generale di classe o di interclasse, composta da tutti gli aventi diritto al voto; su un ordine del giorno prefissato, sulle materie di competenza del consiglio stesso, fatta eccezione per il disposto dall'articolo 6 della legge 11 ottobre 1977, n. 748 ».

ART. 2.

Il penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di circolo dura in carica tre anni. Il consiglio di istituto della scuola secondaria superiore e inferiore dura in carica due anni. Coloro che nel corso del triennio o del biennio perdono i requisiti per le elezioni vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste ».

ART. 3.

Dopo il quarto comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

« Il comitato studentesco è composto dai delegati eletti secondo le modalità previste dall'articolo 3 del presente decreto e dagli studenti eletti nel Consiglio di istituto. Per il proprio funzionamento il comitato deve darsi un regolamento, che viene inviato per conoscenza al consiglio di istituto. Il comitato convoca a maggioranza l'assemblea degli studenti, della quale propone il regolamento, esprime nel suo seno l'ufficio di presidenza dell'assemblea, trasmette al collegio dei docenti e al consiglio di istituto proposte proprie o formulate dalle assemblee di classe e provvede su incarico del consiglio di istituto o delle assemblee di classe ad ogni iniziativa che valga a favorire i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni, nonché a rendere più efficiente l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto, fatte salve le competenze attribuite al consiglio d'istituto dal precedente articolo 6 ».

ART. 4.

Dopo il secondo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il comitato dei genitori è composto dai delegati eletti secondo le modalità previste dall'articolo 3 del presente decreto e dai genitori eletti nel Consiglio di istituto.

Per il proprio funzionamento il comitato deve darsi un regolamento, che viene inviato per conoscenza al consiglio di istituto.

Il comitato convoca a maggioranza l'assemblea dei genitori, della quale propone il regolamento, esprime nel suo seno l'ufficio di presidenza dell'assemblea, trasmet-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te al collegio dei docenti e al consiglio di istituto proposte proprie o formulate dalle assemblee di classe e provvede, su incarico del consiglio di istituto o delle assemblee di classe ad ogni iniziativa, che valga a favorire i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni, nonché a rendere più efficienti l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto, fatte salve le competenze attribuite al consiglio d'istituto dal precedente articolo 6 ».

ART. 5.

Per contribuire ad ampliare la formazione degli studenti, e per consentire l'arricchimento degli interessi, le manifestazioni e lo sviluppo delle attitudini, i consigli e le assemblee di classe, i consigli di istituto e i comitati studenteschi possono proporre lo svolgimento di insegnamenti e di attività elettivi, per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse, per non oltre il 10 per cento dell'orario complessivo, comprese le attività di lavoro e di tirocinio.

Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti per essere comprese nella programmazione complessiva delle attività scolastiche e per assicurare alle discipline e attività elettive la partecipazione dei docenti stessi, tenendo conto dell'affinità tra queste e le rispettive discipline di insegnamento, nonché dell'orario complessivo di cattedra.

Può essere prevista la utilizzazione di esperti esterni o di docenti di altre scuole, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di istituto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'istituto.

In sede di valutazione delle proposte il consiglio di classe può avvalersi degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti e alle attività elettivi.

ART. 6.

Dopo la lettera g) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31

maggio 1974, n. 416, è aggiunta la seguente lettera:

« h) formulazione al collegio dei docenti di proposte relative a sperimentazione nel campo didattico-metodologico e ad iniziative di programmazione didattica, riguardanti le attività elettive ed extracurricolari ».

ART. 7.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di assenza dalla riunione del consiglio di circolo o di istituto, il direttore didattico, o il preside, è tenuto a far pervenire al presidente di tale riunione il proprio parere scritto sugli argomenti all'ordine del giorno, da allegarsi al verbale della seduta ».

ART. 8.

Il presidente del consiglio di circolo o di istituto può convocare riunioni generali delle diverse componenti scolastiche (genitori, studenti delle scuole medie superiori, personale insegnante e personale non docente) su un ordine del giorno fissato dal consiglio stesso.

La riunione è presieduta dal presidente del consiglio di circolo o di istituto e si svolge fuori dell'orario scolastico.

ART. 9.

Dopo il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:

« I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g), debbono essere designati entro e non oltre il giorno in cui si svolgono le operazioni di voto.

La designazione comporta la perdita del diritto di elettorato passivo, relativo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

all'organismo per il quale è avvenuta la designazione. Successivamente, la sostituzione dei membri designati è ammessa ».

ART. 10.

Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte 3 rappresentanti del comune, di cui 1 riservato alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto ».

ART. 11.

Il quarto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a 4, di cui 1 riservato alla minoranza ».

ART. 12.

Dopo il sesto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente comma:

« Fanno altresì parte del consiglio distrettuale, senza diritto di voto se non designati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, gli assessori alla pubblica istruzione dei comuni facenti parte del territorio del distretto ».

ART. 13.

Al settimo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunti i seguenti periodi:

« Tali rappresentanti debbono essere designati entro e non oltre il giorno in cui si svolgono le operazioni di voto. La designazione comporta la perdita del diritto di elettorato passivo, relativo all'organismo per il quale è avvenuta la designazione. Successivamente, la sostituzione dei membri designati è ammessa ».

ART. 14.

Dopo il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

« Gli enti locali e gli altri organi competenti sono obbligati a motivare dettagliatamente il non accoglimento delle proposte contenute nel programma annuale elaborato dal consiglio scolastico distrettuale, e delle altre proposte da esso avanzate ».

ART. 15.

La sede del consiglio scolastico distrettuale viene scelta dal Provveditore agli studi. L'ente locale proprietario del fabbricato assicura la fornitura dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce al consiglio scolastico distrettuale.

La sede ospita l'ufficio di presidenza, la segreteria operativa, gli uffici delle commissioni e l'aula per le sedute.

I compiti di segreteria sono svolti da personale di segreteria o applicati appartenenti ai ruoli del personale non insegnante delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto, comandati o distaccati dal Ministero della pubblica istruzione su richiesta del Provveditore. Il personale comandato non può essere inferiore al numero di 1 per ogni 100.000 o frazioni inferiori di persone residenti nel distretto. Il personale agisce alla dipendenza diretta del presidente del consiglio scolastico distret-

tuale. Le funzioni di custodia dei locali sono di competenza dell'ente proprietario.

ART. 16.

Il quarto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal Provveditore agli studi ed è presieduta dal presidente del consiglio scolastico provinciale; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti ».

ART. 17.

Dopo il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente comma:

« Gli enti e gli organi competenti devono motivare il non accoglimento delle proposte avanzate dal consiglio scolastico provinciale ai sensi delle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 15 del presente decreto e il mancato soddisfacimento del fabbisogno di edilizia scolastica di cui alla lettera *e)* del medesimo articolo 15 ».

ART. 18.

Il consiglio scolastico provinciale ha sede presso il Provveditorato agli studi. Il Provveditore deve assicurare i locali necessari per ospitare l'ufficio di presidenza, la giunta esecutiva, le sezioni e la segreteria operativa.

I compiti di segreteria sono svolti da personale di segreteria ed applicati appartenenti ai ruoli del personale non insegnante delle scuole ed istituti aventi sede nella provincia, comandati o distaccati dal Ministro della pubblica istruzione su

richiesta del Provveditore. Il personale comandato non può essere inferiore al numero di 2 per ogni provincia, salvo eccezioni per le aree metropolitane, ove deve essere assicurata una persona ogni 500.000 abitanti, o frazioni. Il personale agisce alle dipendenze dirette del presidente del consiglio scolastico provinciale.

Per la consulenza in ordine alle competenze del consiglio scolastico provinciale e in ordine alla realizzazione della programmazione dei singoli distretti è costituito presso ciascun consiglio scolastico provinciale un organo tecnico composto da almeno due e non più di quattro insegnanti, comandati su segnalazione del Provveditore agli studi, sentito il presidente del consiglio scolastico provinciale, e da almeno due e non più di quattro esperti di scienze sociali o di urbanistica, comandati dall'amministrazione provinciale tra il proprio personale, sentito il presidente del consiglio scolastico provinciale.

Tale organo tecnico opera alle dipendenze del presidente del consiglio scolastico provinciale o di un membro della giunta da esso delegato.

Le richieste di consulenza da parte dei consigli distrettuali sono indirizzate al presidente del consiglio scolastico provinciale, che ne cura l'esecuzione da parte dell'organo tecnico.

ART. 19.

Le sedute del consiglio scolastico provinciale sono pubbliche. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le sedute del consiglio comunale. Quando il comportamento del pubblico non consente l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

ART. 20.

Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Per la sostituzione dei membri eletivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente decreto, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste non si procede ad elezioni suppletive ».

ART. 21.

Dopo il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente comma:

« In seconda convocazione le predette adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti ».

ART. 22.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le commissioni elettorali distrettuali e provinciali debbono concludere le operazioni per l'attribuzione dei posti rispettivamente entro tre e dieci giorni da quelli in cui hanno ricevuto l'ultimo verbale di scrutinio elettorale da parte dei seggi.

Le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso le commissioni distrettuali e provinciali, rispettivamente un numero massimo di tre e di dieci giorni di ferie retributive,

senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

I privati datori di lavoro possono presentare al competente Provveditorato agli studi entro il termine di trenta giorni dal completamento dei lavori della commissione distrettuale e provinciale, documentata domanda di rimborso per la retribuzione corrisposta ai dipendenti ai sensi del comma precedente, nella misura massima di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo effettivamente impiegato presso dette commissioni. Con le medesime condizioni e il medesimo limite, possono presentare domanda di rimborso i liberi professionisti, documentando il mancato guadagno con riferimento alla dichiarazione dei redditi derivanti dalla libera professione nell'anno solare immediatamente precedente ».

ART. 23.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.